



## TRIBUNALE DI LIVORNO

Livorno, li 28 novembre 2019

### Determinazione del Presidente

**Oggetto:** Determina a contrarre per la concessione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma telematica di negoziazione denominata "Start" del servizio, per il Tribunale di Livorno, per la durata di tre (3) anni e avente ad oggetto:

- la pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali);
- le vendite telematiche;
- e altri servizi correlati.

### IL PRESIDENTE

**Considerato** che si rende necessario provvedere all'espletamento del servizio avente ad oggetto:

- la pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali);
- le vendite telematiche;
- e altri servizi correlati.

**Ritenuto** pertanto necessario attivare una procedura negoziata (cfr. da ultimo Cons. Stato, sentenza n. 942/2019), ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, del predetto servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016.

**Vista** la Relazione illustrativa.

#### Visti:

- l'art. 36 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 1, c. 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligo di servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per importi di valore pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 51 del d.lgs n. 50/2016 che stabilisce che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli affidamenti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Visto:

- il d.lgs n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente.

**Dato atto**, altresì, che l'art. 32 c. 2 del d. lgs n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti devono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

**Ritenuto** pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del servizio relativo
  - alla pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali), sul portale delle vendite pubbliche, sul sito autorizzato a norma del D.M. 31 ottobre 2006 e alla pubblicità integrativa eventualmente disposta;
  - alle vendite telematiche;
  - e ad altri servizi correlati.
- b) il contratto verrà stipulato mediante convenzione;
- c) le clausole contrattuali essenziali sono quelle precisate nella Relazione illustrativa;
- d) il sistema ed il criterio di aggiudicazione della gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di settanta (70) punti all'offerta tecnica ed un punteggio massimo di trenta (30) punti all'offerta economica;
- e) i requisiti di partecipazione degli operatori economici sono contenuti nell'Avviso di indagine di mercato allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

**Ritenuto** di fissare il valore della concessione in Euro 630.000,00 oltre IVA.

**Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 L. n. 488/99 e ss.mm.), e che non vi è obbligo di ricorrere alla piattaforma telematica MEPA, dato che i servizi di cui trattasi non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, che, peraltro, non risulta utilizzabile per gli affidamenti in concessione (ma solo per gli acquisti di beni e servizi).

**Dato atto** quindi che, per rispettare il disposto di cui all'art. 58 d. lgs. 50/2016 (che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di avvalersi di piattaforme telematiche di negoziazione), il Tribunale si è iscritto come stazione appaltante al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e, quindi, che tutti gli operatori economici che risulteranno aver presentato regolare e completa manifestazione di interesse debbano analogamente iscriversi a START, seppur in qualità di "Operatore economico", al fine di poter essere invitati, previa eventuale selezione di cui ai paragrafi seguenti, a presentare offerta nella successiva fase di gara.

**Ritenuto** di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, stabiliti nel numero di cinque ove esistenti sul mercato, provvedendo alla pubblicazione sul profilo di committente (come definito dall'art. 3, c. 1, lettera nnn), d. lgs. 50/2016), per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di indagine di mercato.

**Ritenuto**, qualora le manifestazioni di interesse, pervenute a seguito del predetto avviso, risultassero di numero superiore a cinque, di invitare i primi cinque operatori che rispondano congiuntamente alle caratteristiche di seguito indicate.

**Premesso**, altresì, che se gli operatori economici interessati dovessero essere più di cinque, verranno invitati alla procedura negoziata i cinque operatori economici che, oltre ad aver presentato manifestazione di interesse regolare e completa ed essere in possesso sia dei requisiti generali previsti dall'art. 80 d. lgs n. 50/2016, sia dei requisiti speciali (idoneità, capacità tecnica ed economica):

- a) hanno effettuato la pubblicità delle vendite nel maggior numero di procedure esecutive (immobiliari e/o concorsuali), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018; si avrà quindi riguardo alla somma complessiva di incarichi, indipendentemente dall'anno in cui essi sono stati ricevuti; si precisa che ogni procedura va considerata una sola volta, indipendentemente dal numero di lotti e dal numero di pubblicità svolte nel triennio;
- b) hanno ricevuto l'incarico di effettuare la vendita telematica, nel maggior numero di procedure esecutive (immobiliari e/o concorsuali), nei sei mesi antecedenti alla data del termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse; si precisa che ogni procedura va considerata

una sola volta, indipendentemente dal numero di lotti e/o dal numero di esperimenti svolti e, inoltre, che non rileva se l'incarico di gestione della vendita telematica sia stato effettivamente svolto.

Qualora risultasse che un operatore economico ha ricevuto un maggior numero di incarichi di pubblicità e che un altro operatore economico ha ricevuto un maggior numero di incarichi di vendita telematica, prevarrà l'operatore con il maggior numero di incarichi di pubblicità. Infatti, sebbene tra i due servizi (pubblicità e gestione della vendita telematica) sia economicamente prevalente l'incidenza di quest'ultimo<sup>1</sup>, va tuttavia considerato che la vendita telematica è una modalità di vendita che solo di recente è stata introdotta nell'ordinamento ed è stata quindi recepita dai vari Tribunali italiani con una indubbia lentezza. Pertanto, è ragionevole ritenere che tra gli incarichi ricevuti dai vari operatori del settore non vi sia una considerevole differenza, sotto il profilo quantitativo. Inoltre, il numero degli incarichi di pubblicità è un fattore che indica la maggiore o minore visibilità del sito Internet su cui essa è svolta e, quindi, il criterio adottato evita il rischio di una regressione, cioè che la pubblicità delle vendite forzate sia effettuata su un sito poco frequentato.

**Ritenuto**, altresì, che qualora tra i primi cinque operatori sia presente la società che attualmente gestisce la pubblicità per il Tribunale di Livorno, essa debba essere invitato alla procedura negoziata, per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, non è mai stata espletata una procedura di evidenza pubblica per affidare in via esclusiva il servizio di pubblicità delle vendite forzate e, quindi, non vi è spazio per applicare la norma che prevede l'obbligo della rotazione (art. 36 Codice appalti).

In secondo luogo, il servizio di pubblicità su Web delle vendite coattive è sempre stato espletato con puntualità, scrupolo e precisione e con la massima disponibilità nei confronti dei professionisti delegati e curatori, su un sito che assicura una considerevole visibilità. Impedire a detta società di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica, quindi, significa privarsi di un operatore che ha svolto con professionalità ed efficacia la sua attività, nell'interesse e su incarico di oltre 60 Tribunali.

In terzo luogo, la peculiarità dell'oggetto (servizi indispensabili, perché richiesti dall'art. 490, secondo comma, cpc, per il regolare svolgimento di un'attività giurisdizionale particolarmente delicata, quale è la vendita forzata) impone di avvalersi di operatori che hanno dimostrato nel tempo di saper interagire con puntualità ed efficacia con i vari attori del procedimento giurisdizionale (giudici, cancellieri, avvocati, professionisti delegati, custodi, ecc.).

Infine, va considerato che il servizio di vendita telematica (che, come si è già detto, ha un valore prevalente rispetto a quello della pubblicità) non è mai stato oggetto da parte del Tribunale di Livorno né di convenzioni né, a maggior ragione, di procedure ad evidenza pubblica.

Per tutti i motivi su elencati, il principio di rotazione non esclude la possibilità di considerare anche la manifestazione di interesse che dovesse essere proposta dall'operatore che attualmente gestisce il servizio di pubblicità (sempre che, ovviamente, risponda ai requisiti richiesti).

**Ritenuto**, pertanto, di affidare in concessione il servizio mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs n. 50/2016, mediante lettera di invito preceduta da apposita indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016.

**Dato** atto che alla concessione è stato assegnato da ANAC il CIG **812143000E**.

**Accertato** che il presente affidamento non comporta oneri per questa Amministrazione, perché il corrispettivo è versato dal creditore procedente (nelle procedure esecutive individuali) e dalla procedura concorsuale (nel caso di fallimenti e concordati preventivi)

---

<sup>1</sup> Il valore della concessione è di circa € 210.000,00 all'anno, di cui € 70.320,00 per il servizio di pubblicità e € 130.000,00 per il servizio di gestione della vendita telematica.

**Accertato**, altresì, che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali perché si tratta di attività intellettuale e, quindi, ricorre l'esenzione prevista dall'art. 26, comma 3-bis, d. lgs. 81/2008.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs n. 50/2016, il presente affidamento non è stato suddiviso in lotti poiché le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia per l'aspetto funzionale, sia soprattutto per la necessità di facilitare al massimo l'utente nella non agevole attività di reperimento delle informazioni, di disamina della relazione di stima, di presentazione della domanda di partecipazione alla vendita telematica e di partecipazione a quest'ultima.

## **D E T E R M I N A**

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016, per la concessione del servizio indicato in oggetto, per la durata di tre (3) anni, avvalendosi della piattaforma telematica denominata START;
- 3) di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente (sezione Amministrazione trasparente), per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di cui al successivo paragrafo 4, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in premessa;
- 4) di approvare la Relazione illustrativa dei servizi (oggetto della Convenzione) aventi ad oggetto:
  - la pubblicità sul WEB delle vendite giudiziarie immobiliari, disposte nelle procedure esecutive (individuali e concorsuali);
  - le vendite telematiche;
  - e altri servizi correlati;e l'Avviso di indagine di mercato con relativi allegati;
- 5) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del d.lgs n.50/2016;
- 6) di stimare il valore della concessione di cui trattasi in euro 630.000,00 e di stabilire che i prezzi di riferimento su cui dovrà essere applicato il ribasso percentuale sono quelli indicati nella Relazione illustrativa;
- 7) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della concessione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 8) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 c. 3 del d.lgs n. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 c. 6 del d.lgs n. 50/2016;
- 10) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante Convenzione;
- 11) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Anna Maria Lena Martini;
- 12) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo

<http://www.tribunale.livorno.it/pagDocumentazione/documenti.aspx>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013, nonché sulla piattaforma telematica START.

**Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Orlando**

(firmato digitalmente)